

**A.C. 771 Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n.5**

**Relazione tecnica di passaggio**

**ART. 1.**

**(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)**

La disposizione, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro privati, per il solo anno 2023, analogamente a quanto previsto per l'anno 2022 dall'articolo 2 del D.L. n. 21 del 2022, la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti, in regime di detassazione, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti, sempre che di importo non superiore al limite di euro 200 per lavoratore. **L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore disposta dalla norma in esame non rileva ai fini contributivi.**

La legislazione vigente prevede, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che il numero di soggetti con ammontare dei beni ceduti in esame, per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro, sia di circa 886 mila. Ipotizzando che il 25% dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro, si stima un ammontare esente di circa 44,3 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -13,3 milioni di euro e di -0,8 e -0,3 milioni di euro, rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la vigenza della norma per il solo anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>IRPEF</b>	-13,3	0,0	0,0	0,0
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-0,8	0,0	0,0
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,4	0,1	0,0
<b>Totale</b>	<b>-13,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

*Milioni di euro*

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che recano le necessarie disponibilità.

Le disposizioni contenute nei commi da **2 a 7**, **fatta eccezione per i commi 3-bis e 7-bis**, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, i compiti previsti in capo alla Guardia di finanza e agli Uffici territoriali del Governo potranno essere svolti a valere sulle risorse strumentali e sulle dotazioni finanziarie già esistenti a legislazione previgente, mentre l'assegnazione al Ministero delle imprese e del made in Italy di quota parte degli importi delle sanzioni non è volta alla copertura dei costi del sistema di rilevazione dei prezzi, già istituito ed operativo in forza di preesistenti disposizioni di legge, quanto piuttosto a



consentirne l'ulteriore sviluppo necessario a garantire maggior efficacia dello strumento e dunque un migliore perseguimento degli interessi pubblici sottesi all'intervento normativo e, al tempo stesso, una riduzione degli oneri per gli esercenti degli impianti, destinatari degli obblighi introdotti o modificati dalle norme all'esame.

Nel dettaglio, dalle disposizioni di cui al **comma 2** non deriva alcun onere aggiuntivo, in quanto in relazione all'elaborazione dei dati e alla loro pubblicazione sul sito internet ministeriale, le relative operazioni potranno essere assicurate con le risorse umane e finanziarie in essere.

Per quanto attiene al **comma 3**, la disposizione in esso contenuta non richiede interventi da parte dell'Amministrazione pubblica, ma pone un obbligo che dovrà essere assolto dai titolari/gestori degli esercizi di vendita dei carburanti, non derivandone, pertanto, oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

*Il nuovo comma 3-bis stanZIA risorse, la cui copertura è indicata nel successivo comma 7-ter, per l'implementazione di un'applicazione informatica per rendere disponibili agli utenti, gratuitamente, le informazioni in merito ai prezzi medi e ai prezzi praticati dai singoli esercenti.*

*Gli oneri per la realizzazione e l'implementazione dell'applicazione sono, rispettivamente, pari a € 500 mila euro per il 2023 e €100 mila a decorrere dal 2024.*

*La somma di 500 mila euro è destinata alla realizzazione della applicazione ed è stata quantificata sulla base di un'indagine preliminare effettuata con soggetti specializzati che già offrono, a condizioni di mercato, servizi quali: sviluppo di sistemi applicativi e siti web, gestione di banche dati, assistenza tecnica specializzata.*

*La quantificazione preventiva delle voci di spesa è stata, nello specifico, articolata come segue:*

- €300 mila: realizzazione, sviluppo del design, test qualitativi;
- €100 mila: inserimento negli app store, sviluppo dei servizi di notifica e implementazione di sistemi alert automatici;
- €100 mila: sviluppo delle funzionalità di geo-localizzazione e conversione degli indirizzi in coordinate geografiche e completamento automatico dei dati degli utenti.

*La somma pari a 100 mila euro annui a decorrere dal 2024, destinati alle attività di gestione della app, è stata quantificata anche in questo caso, sulla base di dati forniti da soggetti che offrono sul mercato prodotti simili. Le predette somme verranno utilizzate per assicurare il supporto tecnico specialistico finalizzato, nello specifico, alla prestazione dei seguenti servizi di assistenza:*

- garantire nel tempo le attività di manutenzione e aggiornamento dei dati;
- garantire assistenza continuata agli utenti;
- svolgere attività di monitoraggio delle diverse funzionalità;
- sviluppare nuove funzionalità evolutive dell'app.

*Il successivo comma 4, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal comma 2, nonché, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di forbice edittale da euro 200 ad euro 2.000, per il giorno in cui la violazione si è consumata, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente.*

*Premessa l'impossibilità di quantificare a priori le sanzioni come entrata certa ai fini dei saldi di finanza pubblica, in ragione del carattere ontologicamente aleatorio delle stesse, per effetto della disposizione non si stimano oneri a carico del bilancio dello Stato. Si precisa, inoltre, che l'attività di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 51 della legge n. 99 del 2009 e all'articolo 15, comma 5, del Codice del consumo e relativa normativa attuativa, costituisce attività operativa già abitualmente svolta dal corpo della Guardia di finanza e che per essa non si ravvedono oneri di funzionamento aggiuntivi.*

Con riguardo, inoltre, alla disposizione di cui al **comma 5**, nel ribadire che la piattaforma per la raccolta dei prezzi comunicati dai distributori di carburante è esistente e operativa (<https://carburanti.mise.gov.it>) e non necessita di risorse aggiuntive per la realizzazione e per l'attuazione delle norme del presente articolo, i nuovi fondi potenzialmente derivanti dalle sanzioni irrogate dal Prefetto potranno essere destinati a miglioramenti e potenziamenti, quali sviluppo di



interfacce per semplificare l'attività di comunicazione da parte dei distributori, velocizzazioni di elaborazioni di algoritmi, etc., nonché informazione per i consumatori.

*Il nuovo comma 5-bis, relativo alla verifica da parte delle amministrazioni competenti dell'allineamento delle banche dati di cui all'art 1, comma 1, della legge 4 agosto del 2017, n. 124, specifica che tale attività deve esser svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

I commi 6 e 7 prevedono disposizioni di coordinamento normativo e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il nuovo comma 7-bis attribuisce al Garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di predisporre trimestralmente e pubblicare sul sito internet dell'Osservatorio dei prezzi una relazione in ordine all'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, nella quale illustrare le variazioni rilevate nella filiera del prezzo.*

*Il successivo comma 7-ter, prevede che alla copertura degli oneri del comma 3bis pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:*

- *per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;*
- *a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.*

#### **ART. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

*La disposizione di nuova introduzione prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto, in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "Euro VI".*

*Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, sono stati estratti dall'archivio Vi.Sta. i dati relativi ai veicoli M2 ed M3 di categoria Euro 6: circa 8.552 veicoli per l'anno 2021. Inoltre, sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori di settore, si assume, per i veicoli interessati dalla modifica, una percorrenza media pari a 60.000 km e un consumo di 4 km al litro.*

*Il minor gettito di competenza è pertanto pari a 11,45 milioni di euro.*

*In termini di cassa, tenuto conto che la norma prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 e dei tempi relativi alla presentazione delle istanze volte ad ottenere l'agevolazione, la disposizione determina effetti finanziari negativi pari a 6,87 milioni di euro per il 2023 e a 4,58 milioni di euro per il 2024.*

*Ai suddetti oneri, così come specificato dal comma 2, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e,*



*quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.*

#### **ART. 2.**

*(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge n.244 del 2007)*

La disposizione introduce una nuova versione del comma 291 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 volta a consentire un più agevole ricorso all'utilizzo del decreto interministeriale al verificarsi di alcune condizioni che sono appositamente semplificate.

In particolare, il comma modificato prevede che il suddetto decreto possa essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento *di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.*

In particolare, non è più prevista la soglia fissata ad almeno 2 punti percentuali di aumento del prezzo internazionale del petrolio rispetto al valore di riferimento indicato nel *citato DEF o nella relativa NADEF.*

Inoltre, ai fini dell'adozione del medesimo decreto, si tiene conto del verificarsi dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente, del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'ultimo *DEF o nella relativa NADEF presentati alle Camere.*

Sotto il profilo strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti sul gettito, in quanto non incide sulle modalità di calcolo delle maggiori entrate IVA che, tra l'altro, non risultano ancora scontate nei tendenziali di bilancio.

#### **ART. 3.**

*(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)*

Con le modifiche apportate all'articolo 3, al fine di verificare e prevenire comportamenti scorretti nel settore di riferimento, si attribuiscono al Garante per la sorveglianza funzioni di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere.

Per svolgere le nuove attività allo stesso demandate, si rende infatti necessario, per il Garante, acquisire tempestivamente, anche direttamente, presso operatori specializzati, dati e informazioni analitiche sui prezzi e sulle principali filiere *food e no food*, nonché disporre di approfondimenti e indagini di mercato specialistiche con riferimento alla filiera petrolifera e dei carburanti.

Con specifico riferimento alla lett b) punto 3), del comma 1, la disposizione reca solo norme di coordinamento operativo di funzioni già esistenti, in questo caso svolte dalle CCIAA nell'ambito del proprio ruolo istituzionale sul mercato (rispetto alle attività di sorveglianza e vigilanza del mercato, nonché di uffici prezzi).

La Commissione di cui al comma 1, lett. c), è costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il nuovo comma 199-septies inserito all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attribuisce al Garante per la sorveglianza dei prezzi ulteriori funzioni quale, in particolare, il compito di predisporre trimestralmente una relazione in ordine all'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché specifici compiti di monitoraggio riferiti alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione, ciò al fine di verificare e prevenire comportamenti scorretti nel settore di riferimento. Al fine di svolgere le nuove attività allo stesso demandate, si rende necessario per il Garante poter acquisire tempestivamente, anche direttamente presso operatori specializzati, dati e informazioni analitiche sui prezzi e sulle principali filiere food e no food, nonché disporre di approfondimenti e indagini di mercato specialistiche con riferimento alla filiera petrolifera e dei carburanti.*



*Per il predetto supporto tecnico specializzato e per le attività conoscitive finalizzate a effettuare un costante monitoraggio dei prezzi sono stanziati risorse pari a 500 mila euro per gli anni dal 2023 al 2025, calcolate a seguito di attività di confronto con società che svolgono e offrono servizi similari in termini di analisi e monitoraggio di dati nel settore economico.*

*Le voci di spesa sono state così ripartite, nel dettaglio:*

- Euro 50.000 acquisizione di dati da fonti e banche dati private;
- Euro 150.000 creazione e analisi di dossier e documenti tecnici, da parte di operatori specializzati;
- Euro 100.000 supporto specialistico continuativo e immediato nei diversi settori economici per monitorare le dinamiche di mercato
- Euro 200.000 sviluppo, realizzazione e acquisizione di strumenti informatici e piattaforme software evolute in grado di analizzare dati e informazioni anche tramite processi di intelligenza artificiale.

*Agli oneri finanziari, ai sensi del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2023/2025 nell'ambito del programma dei fondi di riserva e speciali della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2023 al 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy".*

Il comma 2 non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, recando solo norme di coordinamento operativo di funzioni già esistenti.

#### **ART. 4.**

##### *(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60.

Quanto alla platea dei beneficiari, si evidenzia che il predetto buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Quanto alle modalità di impiego, si prevede che il buono deve essere intestato al beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito del limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato **nell'anno 2023**, che resta acquisita definitivamente all'erario. Tale quota risulta essere disponibile per essere utilizzata a copertura.



**ART. 5**  
**(Disposizioni contabili)**

La norma, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 6**  
**(Entrata in vigore)**

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.



# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## **VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

